

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4861-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE LAURICELLA)

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2000

—————

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| – della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Disegno di legge. | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra l'Italia ed il Messico oggetto della ratifica, firmato a Roma il 24 novembre 1999, tende ad incoraggiare e proteggere gli investimenti degli operatori (persone fisiche o giuridiche) di una Parte contraente nel territorio dall'altra Parte.

A tal fine, viene in primo luogo introdotta un'articolata regolamentazione per gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, che contempla tra l'altro il divieto di adottare tali misure al di fuori dei casi in cui ricorrano motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale.

Un secondo ordine di disposizioni si riferisce all'eventualità del trasferimento all'estero di capitali e utili, definendo un regime di libera movimentazione di capitali, redditi, profitti e retribuzioni.

Alla disciplina per la soluzione delle controversie è dedicato un apposito allegato, suddiviso in due sezioni. La prima, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale *ad hoc*. La seconda, relativa alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte

contraente ed un investitore dell'altra Parte contraente, prevede la possibilità di ricorrere: a corti o tribunali nazionali, ovvero a meccanismi contemplati da accordi precedentemente stipulati o, ancora, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, oppure ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o infine alla Camera internazionale di commercio, attraverso un tribunale *ad hoc*.

Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura agli operatori di ciascuno dei due Paesi il riconoscimento della clausola della nazione più favorita, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante, anche in vista di un'auspicabile intensificazione del flusso degli investimenti italiani in Messico; si raccomanda pertanto l'approvazione del presente disegno di legge.

LAURICELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge

19 dicembre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

20 dicembre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

